

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(Deliberazione S.A. del 20/09/2011 odg n. 6 - Deliberazione C.d.A. del 29/09/2011 odg n. 7 - D.R. n. 335 del 17/10/2011)

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante per le attività di progettazione interna e redazione di atti di pianificazione ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., di seguito denominato "Codice".
2. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di costituzione e ripartizione del fondo tra il personale appartenente all'Ateneo che svolga una delle attività previste dal citato art. 92.

Articolo 2 (Attività incentivate)

1. L'incentivazione riguarda tutte le attività relative a interventi di realizzazione, demolizione, recupero, ristrutturazione edilizia, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed impianti, oltre le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 del Codice, ad eccezione della lettera e).
2. La ripartizione dell'incentivo non si applica:
 - a) per mere forniture di arredi e attrezzature che non comportino alcuna progettazione;
 - b) per lavori che non comportino la predisposizione di elaborati tecnici.
3. Qualora, in caso di appalti misti, la fornitura di beni non richiedenti progettazione superi il 50% dell'importo totale, l'incentivo sarà corrisposto solo relativamente alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

Articolo 3 (Compenso incentivante)

- 1) **Per le attività di progettazione**, ai sensi dell'art. 92 comma 5, si procederà all'accantonamento e alla successiva ripartizione di una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia.
- 2) Nel caso in cui si proceda alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, si provvederà ad accantonare e ripartire una somma ulteriore rispetto a quella di cui al comma 1, non superiore al 2% dell'importo dei maggiori lavori progettati in sede di perizia.
- 3) **Per le attività di pianificazione**, ai sensi dell'art. 92 comma 6, si procederà all'accantonamento e alla successiva ripartizione, di una percentuale pari al trenta per cento della

tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato.

- 4) Le somme accantonate, sono comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
- 5) L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
- 6) Le percentuali di cui ai commi precedenti, saranno comunque determinate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 92 e successive modificazioni.

Articolo 4 (Aventi diritto)

1. Sono destinatari degli incentivi **per le attività di progettazione** il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i collaboratori tecnici e amministrativi.
2. Sono destinatari degli incentivi **per le attività di pianificazione** i dipendenti che hanno redatto un atto di pianificazione comunque denominato e i loro collaboratori.
3. L'incentivo di cui al presente regolamento è corrisposto ai soggetti titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato, solo qualora abbiano svolto le attività dall'inizio alla fine, e ai soggetti titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Università degli studi di Teramo.
4. L'incentivo è ripartito, per quanto di competenza, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'amministrazione.

Articolo 5 (Conferimento degli incarichi)

1. Il Direttore Amministrativo conferisce, per ogni singolo intervento, l'incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'articolo 7 del D.P.R. 554/99 e s.m.i..
2. Il Responsabile del procedimento promuove, per ogni singola opera o lavoro, l'istituzione di un "gruppo di progetto", fornendo l'elenco delle figure professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, direzione lavori e collaudo, indicando i nominativi dei soggetti incaricati e garantendo una opportuna rotazione.
3. Il Responsabile del Procedimento, in coerenza con il principio di rotazione di cui al precedente comma 2, assicura un'equa ripartizione degli incarichi in funzione dei carichi di lavoro del personale e delle singole capacità e competenze, in modo da garantire che la partecipazione alla realizzazione degli interventi sia quanto più diffusa fra i soggetti che operano all'interno della struttura.

Articolo 6 (Determinazione dell'incentivo)

1. La percentuale da applicare all'importo posto a base di gara dell'opera o dell'intervento è determinata in relazione alla somma necessaria per la realizzazione di ogni singolo intervento, come specificato nella tabella seguente:

IMPORTI A BASE DI GARA	PERCENTUALE RISPETTO ALL'ALIQUOTA DEFINITA ALL'ART. 3 COMMA 1
Fino a 10.000.000,00 €	100%
Oltre 10.000.000,00 €	85%

Articolo 7 (Ripartizione dell'incentivo per attività di progettazione interna)

1. L'importo dell'incentivo, determinato secondo lo schema previsto all'articolo 6 comma 1 del presente Regolamento, è ripartito tra il personale nella misura di seguito specificata:

a) **PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00**

A.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	20%
B.	PROGETTISTA	10%
C.	DIRETTORE DEI LAVORI	13%
D.	COORDINATORE PER LA SICUREZZA/DUVRI	8%
E.	COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	4%
F.	COLLABORATORI TECNICI E ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO	45%

Nel caso di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, vista la minore complessità dell'intervento da eseguire, le percentuali all'interno di ciascuna categoria saranno divise in parti uguali tra i partecipanti alle attività.

b) **PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00**

A.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	20%
	di cui per fase progettuale	9%
	di cui per fase esecutiva	10%
	di cui per validazione progetto	1%

B. PROGETTISTA		30%
di cui per progettazione preliminare/studio di fattibilità	6%	
di cui per progettazione definitiva	12%	
di cui per progettazione esecutiva	12%	
C. DIRETTORE DEI LAVORI		15%
D. COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		3%
E. COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE/DUVRI		5%
F. COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		4%
G. COLLABORATORI, SUPPORTI E CONSULENTI VARI		23%
<u>DIRETTORI OPERATIVI</u>	1%	
<u>SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</u>	1,5%	
di cui per fase progettuale	0,3%	
di cui per fase esecutiva	1%	
di cui per validazione progetto	0,2%	
<u>DISEGNATORI</u>	5%	
di cui per progettazione preliminare/studio di fattibilità	0,75%	
di cui per progettazione definitiva	1,5%	
di cui per progettazione esecutiva	1,6%	
di cui per fase esecutiva	1,15%	
<u>REDATTORE DI CALCOLI E COMPUTI METRICI</u>	4,5%	
di cui per progettazione preliminare/studio di fattibilità	0,6%	
di cui per progettazione definitiva	1,7%	
di cui per progettazione esecutiva	1,3%	
di cui per fase esecutiva	0,9%	
<u>REDATTORE DI CAPITOLATI</u>	4%	
di cui per progettazione definitiva	1,2%	
di cui per progettazione esecutiva	1,8%	
di cui per fase esecutiva	1%	
<u>CONTABILITÀ</u>	3%	
<u>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO</u> (Personale amministrativo, diverso da quello tecnico incaricato, che partecipa alle attività, mediante contributo intellettuale e materiale)	3%	
di cui per progettazione preliminare/studio di fattibilità	0,2%	
di cui per progettazione definitiva	0,9%	
di cui per progettazione esecutiva	1,15%	
di cui per fase esecutiva	0,75%	
<u>CONSULENZE VARIE</u>	1%	

2. Ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.lgs.163/06 e s.m.i., le quote parti delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, costituiscono economie.

Articolo 8 (Ripartizione dell'incentivo per attività di progettazione esterna)

1. Nel caso in cui la fase di progettazione sia affidata a personale esterno, l'importo dell'incentivo, determinato secondo lo schema previsto all'articolo 6 comma 1 del presente Regolamento, è ripartito, per le attività svolte da dipendenti dell'Amministrazione, nella misura di seguito specificata:

A.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	32%
B.	COLLABORATORI TECNICI E ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO	45%

2. Qualora il collaudo delle opere venga affidato a personale interno all'Amministrazione, agli incaricati spetterà una quota pari al 10% dell'incentivo determinato secondo lo schema previsto all'articolo 6 comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 9 (Ripartizione dell'incentivo per attività di pianificazione)

1. L'importo dell'incentivo, determinato nella misura indicata all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento, è ripartito tra il personale nella misura di seguito specificata:

A.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	30%
B.	PROGETTISTA	40%
C.	COLLABORATORI TECNICI E ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO	28%
D.	CONSULENZE VARIE	2%

Articolo 10 (Corresponsione dell'incentivo)

1. Il Responsabile del Procedimento, provvederà a redigere, alternativamente, con cadenza semestrale o annuale, entro il 30 giugno o il 31 dicembre, una relazione, indirizzata al Direttore Amministrativo, contenente tutte le proposte di ripartizione del fondo relative rispettivamente ai lavori conclusi entro il semestre o l'anno precedente.

2. In ciascuna proposta dovranno essere segnalate le attività per le quali è possibile procedere al pagamento e indicate le quote di spettanza di ciascun incaricato e collaboratore, secondo quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

3. Il pagamento dell'incentivo è effettuato con motivato provvedimento del Direttore Amministrativo, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.

Articolo 11 (Revoca degli incarichi)

1. Il Direttore Amministrativo può procedere, su proposta del Responsabile del procedimento, alla revoca o alla modifica dell'incarico in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato.
2. Con il medesimo provvedimento, in considerazione del lavoro eseguito e della causa che ha determinato la revoca o la modifica dell'incarico, è stabilita la quota di spettanza dell'incaricato per le attività effettivamente svolte.

Articolo 12 (Disposizioni integrative)

1. L'Amministrazione si fa carico delle spese occorrenti per il pagamento delle polizze assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e degli altri membri del gruppo di progetto.
2. L'onere del rimborso dell'iscrizione all'Albo dei dipendenti compete all'Ateneo.

Articolo 13 (Norme transitorie e finali)

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale.
2. Il presente regolamento sostituisce il Regolamento per la Ripartizione del Fondo Incentivante di cui all'articolo 18 della Legge 109/94 e successive modificazioni, e si applica alle attività iniziate a partire dalla data del Decreto di emanazione.

Il regolamento è pubblicato all'Albo ufficiale e sul Sito web di Ateneo.